



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO
Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 29-05-2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure e all'individuazione di regole e criteri da osservare per la ripresa delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di maggio, il Sindaco TEODORI PAOLO

ORDINA

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, di recente trasformata in pandemia, quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, N° 19 avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8, 9, 11, 22 marzo 2020, 1, 10 e 26 aprile 2020, con i quali sono state adottate misure per il contenimento dell'epidemia.

VISTO in particolare il DPCM 26 aprile 2020, che ha prolungato fino al 17 maggio la validità delle misure riportate nei decreti sopra rammentati, operando nel contempo un primo allentamento di alcune misure restrittive imposte precedentemente relativamente ad attività produttive e spostamenti.

CONSIDERATO che in vista della imminente ripresa delle attività commerciali, con particolare riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande, si rende necessario adottare misure con finalità di prevenzione e tutela della salute che consentano di ampliare il più possibile gli spazi aperti funzionali all'esercizio delle attività stesse, in modo da favorire il c.d. distanziamento sociale ed evitare che tali attività si svolgano all'interno di ambienti chiusi; la stessa impostazione è peraltro contenuta nel "Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione "elaborato da Inail, ove si prevede che: "Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto soluzioni che privilegino l'uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità.".

CONSIDERATO che tra le misure da adottare, al fine di favorire un migliore distanziamento tra le persone attraverso una distribuzione in superfici più ampie e non chiuse, viene sostenuta anche la possibilità che spazi pubblici di vario tipo e attualmente assegnati ad altra destinazione possano essere utilizzati in funzione della estensione delle attività in oggetto; oltre a tali interventi, si ritiene di poter sperimentare l'individuazione di zone, parti di aree carrabili o piazze da adibire all'attività di somministrazione da parte degli esercizi con sede nell'area di riferimento;

VISTO l'articolo 187 bis del decreto legge approvato il 13 maggio 2020, (c.d. Rilancia Italia), da intendersi, comunque, richiamato come effettivamente pubblicato, ove si dispone l'esonero dal pagamento della TOSAP per i titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020.

VISTO, inoltre, il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ", e in particolare:

- il comma 8, articolo 1, ove si prevede che: "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- il comma 9, ove si prevede che: "Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ";
- il comma 14, ove si prevede che: "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale".

VISTE le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative "approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 16 maggio 2020, con particolare riferimento alla scheda tecnica relativa alla ristorazione.

VALUTATO che si ritiene di esercitare il potere di ordinanza sindacale, pure richiamato dal comma 9, sopra riportato, al fine prevenire il rischio di assembramenti e assicurare una fruizione in sicurezza dei servizi di ristorazione e somministrazione.

RICHIAMATI i contenuti del “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione “elaborato dall’Inail.

RITENUTO, ai sensi del comma 2, dell’articolo 3, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, che nell’attuale specifico contesto di emergenza sanitaria nell’ambito del territorio regionale, i contenuti della presente ordinanza perseguono, coerentemente con la normativa statale e regionale, la finalità di garantire l’attuazione delle misure di distanziamento sociale dettate dal Governo.

RITENUTO che esistano i presupposti di urgenza e contingibilità, data l’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del virus covid-19 per l’adozione di provvedimenti con efficacia immediata;

RICHIAMATO l’art.50, commi 4 e 5, del D.L. vo 18 agosto 2000, N° 267.

ORDINA

A tutti i soggetti interessati di attenersi alle seguenti disposizioni:

1. prevedere che tavoli e sedie possano essere collocati anche in corrispondenza della facciata di altre attività, previo consenso scritto dei gestori o, nel caso lo spazio sia sfitto, dei proprietari;
2. consentire, per la collocazione di tavoli e sedie, l’utilizzo di aiuole, aree verdi o/e piazze poste nelle vicinanze dell’attività. Qualora l’occupazione riguardi spazi sul lato opposto dell’esercizio, tale occupazione sarà consentita compatibilmente al traffico che si sviluppa abitualmente in luogo. Inoltre, se le condizioni generali lo richiederanno, per garantire la sicurezza durante l’attraversamento della strada, dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie a tal fine e in particolare, se verrà ritenuto necessario, eventuali attraversamento pedonali, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali e con oneri a carico del richiedente;
3. consentire la collocazione di tavoli e sedie in spazi dedicati a parcheggio, prevedendo idonea protezione verso la carreggiata su strade con traffico e condizioni compatibili con la sicurezza stradale;
4. prevedere, al fine di rispettare il divieto di assembramenti in attesa, che sia applicata, da parte dei gestori dei ristoranti la prenotazione obbligatoria; la prenotazione potrà essere eventualmente effettuata anche in presenza, fermo l’obbligo per i titolari dei pubblici esercizi – indicato nelle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative “ del 16 maggio 2020 – di mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni.
5. prevedere che il distanziamento fra i clienti sia pari ad almeno 1 metro. Per i clienti che si trovino seduti l’uno accanto all’altro a tavoli diversi il distanziamento dovrà essere di 1,5 metri. Tale distanza potrà essere ridotta a 1 metro solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio;
6. di dare atto che le previsioni di cui al punto 5 si applicano alle concessioni di suolo pubblico già rilasciate e a quelle che verranno rilasciate dopo l’adozione della presente ordinanza ed in relazione a

tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande che beneficeranno dell'esenzione del pagamento del Canone di occupazione di suolo e aree pubbliche in virtù di norme di legge di provvedimenti comunale da adottare;

7. prevedere che tutte le aree utilizzate, con particolare riferimento alle aiuole e alle aree verdi, debbano essere ripristinate nel loro integrale stato e decoro al termine del periodo di occupazione;

8. dare atto che non sono in ogni caso derogabili le norme relative alla sicurezza stradale previste dal Codice della strada;

9. che le istanze di concessione di occupazione delle aree interessate dalla presente ordinanza siano presentate, in attuazione delle previsioni dell'articolo 187 bis, del D.L. "Rilancio Italia" e sulla base del modulo e delle linee guida allegate alla presente ordinanza quale parte integrante sostanziale.

DISPONE

Che la presente ordinanza entri in vigore con valenza sperimentale dal 30 maggio al 31 ottobre 2020, con possibilità di proroga e di adeguarne l'applicazione sulla base degli effetti prodotti, anche in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alla adozione dei preannunciati atti normativi in fase di emanazione;

AVVERTE Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 33 del 2020 con pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

DA ATTO che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale attraverso il sito internet comunale;

DA' MANDATO all'Ufficio Polizia Locale di Ripe San Ginesio e a tutte le Forze di Polizia della sorveglianza e applicazione della presente Ordinanza, nonché all'accertamento del rispetto delle misure di contenimento (mascherine) e distanziamento fisico previste dalle disposizioni vigenti.

INFORMA Ai sensi dell'art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.; in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (DPR 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.). Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura e alla Questura di Macerata, al Comando Stazione Carabinieri di Loro Piceno.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
TEODORI PAOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del sujesto decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-05-2020 al 13-06-2020

Li 29-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
SERAFINI GIULIANA